

Studio legale



Avv. Francesco Orecchioni

RCCFNC55T18C632P

francescoorecchioni@pec.giuffre.it

Via Luigi De Crecchio 61

66034 Lanciano

Tel./ fax 0872-709963 348-3326726

TRIBUNALE DI TERAMO

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art.414 c.p.c.

Per **Perino Diana** (PRNDNI85M51A488Y), nata ad Atri l'11/08/1985 e residente a Giulianova, via Bellini n. 8/H, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Orecchioni (C.F. RCCFNC55T18C632P, francescoorecchioni@pec.giuffre.it), in forza di mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano, via L. De Crecchio 61

- **ricorrente**

contro

Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p. t. - **resistente**

* * * * *

La ricorrente, docente di Scienze Motorie e sportive già in servizio presso l'Istituto Comprensivo "D'Alessandro-Risorgimento" di Teramo, era inserita nella *prima fascia* delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per le classi di concorso e A048 e A049, relative appunto all'insegnamento delle suddette discipline, rispettivamente nella scuola superiore (A048) e nella scuola media (A049).

Tuttavia, in occasione della ripubblicazione delle GPS prevista dall'art. 10, dell'Ordinanza Ministeriale n.60/2020 disposta con nota n. 7650 del 23 agosto 2021, la ricorrente veniva esclusa dalle suddette graduatorie con la seguente motivazione: "*ritenuto opportuno (...) procedere in autotutela alla revisione delle posizioni degli aspiranti inseriti*



in prima fascia delle Gps con riserva di accertamento del titolo di abilitazione all'insegnamento" (doc.1).

In realtà, la docente -impugnando i vari provvedimenti con cui il Ministero aveva rifiutato di riconoscerle l'abilitazione conseguita in Romania per l'insegnamento delle suddette discipline- si era già rivolta al Tar Lazio (ricorso n. 8883/2020) che - con sentenza n. 13065 pubblicata il 7 dicembre 2020 (doc.2), aveva dichiarato l'illegittimità del diniego del riconoscimento dell'abilitazione frapposto dal Ministero.

Si precisa che tale sentenza è divenuta definitiva per mancata interposizione di gravame.

La docente pertanto in data 24.8.2021 produceva formale reclamo avverso l'esclusione, allegando la sentenza del Tar Lazio (doc.3).

Nelle more le veniva conferito un incarico di insegnamento dall'Istituto Comprensivo "D'Alessandro-Risorgimento" di Teramo con decorrenza dal 4.9.2021 al 30.6.2022, per nove ore settimanali (doc.4).

Con nota prot. AOOUSPTE n.0008940 del 27 settembre 2021 (doc.5), l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio 5° - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, la docente veniva esclusa dalle GPS *"in quanto non in possesso di valido titolo di abilitazione"*.

Con il medesimo provvedimento veniva disposta la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente con l'Amministrazione convenuta (nella specie l'Istituto Comprensivo "D'Alessandro-Risorgimento di Teramo) con decorrenza dal 4.9.2021 al 30.6.2022, con la seguente precisazione: *"il servizio prestato dalla docente Perino Diana deve essere considerato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera"*(cfr.doc.5 cit.).



A questo punto, la ricorrente si trovava costretta a rivolgersi di nuovo al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti con i quali *era stata disposta la sua esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Teramo, per le classi di concorso A048 e A049, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale*" (doc.6).

Con provvedimento monocratico del 18 ottobre 2021, il Giudice Amministrativo abruzzese accoglieva l'istanza cautelare interinale, conseguentemente disponendo la re-immissione provvisoria – a tutti i fini- della ricorrente nelle sopra menzionate GPS della provincia di Teramo per le classi di concorso A048 e A049 (doc. 7).

Tale decreto veniva tempestivamente notificato all'Amministrazione (doc.8), che tuttavia ometteva di darne esecuzione.

All'udienza collegiale del 19 novembre 2021, il Tar confermava il decreto monocratico con ordinanza n. 207/2021, con la quale disponeva la sospensione dei provvedimenti impugnati, ivi compreso il provvedimento di risoluzione del contratto, connesso e consequenziale all'atto di depennamento (doc.9).

La suddetta ordinanza veniva tempestivamente notificata alla resistente con nota del 19.11.2022, nella quale si rappresentava la necessità di annullare la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la signora Perino (doc.10).

Finalmente, in data 29 novembre 2021, l'Amministrazione si decideva a dare [parziale] esecuzione al provvedimento del Tar con nota prot. 11215 (doc. 11), continuando però a lasciare la ricorrente



priva di occupazione e confermando così la risoluzione del contratto di lavoro (illegittimamente) disposta a suo tempo, sul presupposto che la ricorrente fosse sfornita di abilitazione.

Infine, con sentenza n. 77/2022, il Tar, confermava quanto stabilito in sede cautelare, dichiarando da un lato l'illegittimità del depennamento della ricorrente, dall'altro il diritto al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato presso l'Istituto Comprensivo "D'Alessandro-Risorgimento" di Teramo, nonché il diritto della docente *"a conseguire (...) incarichi di insegnamento previo scorrimento della graduatoria"* (doc.12).

Tale sentenza veniva immediatamente notificata dallo scrivente all'Amministrazione resistente (doc.13) ed è ormai divenuta **definitiva** per mancata interposizione di gravame, come formalmente attestato dal Tar Abruzzo in data 19 maggio 2022 (doc.13).

* * * * *

Non possono residuare dubbi né per quanto riguarda l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie (accertata in via definitiva dal Giudice Amministrativo) né per quanto riguarda l'illegittimità del conseguente provvedimento di risoluzione del contratto disposti dall'intimata.

Né parimenti può essere negata la colpa della resistente – che resa edotta già dal reclamo prodotto in data delle ragioni della docente e nonostante i vari provvedimenti adottati in via cautelare dal giudice amministrativo- ha preferito ignorare tali provvedimenti, persino dopo la pubblicazione della sentenza definitiva del Tar Abruzzo.



Da tale comportamento colposo e antigiuridico, è derivato un grave danno per la ricorrente, la quale ha subito l'ingiusta risoluzione del contratto, con conseguente perdita delle retribuzioni fino alla naturale scadenza del contratto (30 giugno), oltre che del punteggio relativo a detto servizio¹.

* * * * *

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che l'Ecc.mo Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia:

a) condannare la resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente derivato dall'illegittima risoluzione del contratto stipulato in suo favore, danno pari a tutte le retribuzioni percipiende, fino alla naturale scadenza del contratto o in subordine fino al 12.10.2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo, nonché il riconoscimento del relativo punteggio;

b) con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.

Allegati come in narrativa.

Ai fini dell'assoggettamento al Contributo Unificato di iscrizione a ruolo ex art. 37, comma 6, L. 111/2011, si dichiara che il che il valore del presente procedimento è ricompreso nella fascia da € 5.200,01 a € 26.000,00, con contributo unificato pari a € 118,50.

Lanciano, 4 luglio 2022

Avv. Francesco Orecchioni

¹ Tale danno ammonta complessivamente a circa 7.650 euro (salvo e.e.o.).

